

28 gennaio 2019

Novità fiscali per il 2019

Legge di bilancio e decreto fiscale
Fatturazione elettronica
Scadenze

Studio Sentati & Manini Commercialisti
Società tra professionisti S.r.l.



Scadenzario 2019

Versamenti periodici IVA, ritenute e contributi	Data	Note
Dicembre 2018	16.01.2019	
Gennaio (quarto trimestre per regimi IVA speciali) Contributi INPS fissi	18.02.2019	Artigiani e commercianti
Febbraio	18.03.2019	
Marzo	16.04.2019	
Aprile (primo trimestre IVA 2019) Contributi INPS fissi	16.05.2019	Artigiani e commercianti
Maggio	17.06.2019	
Giugno	16.07.2019	
Luglio (secondo trimestre IVA 2019) Contributi INPS fissi	20.08.2019	Artigiani e commercianti
Agosto	16.09.2019	
Settembre	16.10.2019	
Ottobre (terzo trimestre IVA 2019) Contributi INPS fissi	18.11.2019	Artigiani e commercianti
Novembre	16.12.2019	

Scadenario 2019

Versamenti relativi ai modelli dichiarativi annuali	Data	Note
Saldo annuale IVA 2018	18.03.2019	Possibilità di eseguire il versamento insieme ai redditi con maggiorazione dello 0,40% per mese. Possibilità di rateazione.
Saldo 2018 e primo acconto 2019 – Imposte, contributi INPS proporzionali, cedolare secca, in base ai modelli Redditi e IRAP – Diritto CCIAA	01.07.2019	Possibilità di differimento al 31.07.2019 con maggiorazione dello 0,40%. Possibilità di rateazione.
Secondo acconto 2019 – Imposte, contributi INPS proporzionali, cedolare secca	02.12.2019	
Acconto IVA 2019	27.12.2019	

IMU e TASI	Data	Note
Acconto 2019	17.06.2019	
Dichiarazione variazioni 2018	01.07.2019	
Saldo 2019	16.12.2019	

Scadenario 2019

Comunicazioni IVA	Data	Note
Comunicazione dati fatture secondo semestre 2018	28.02.2019	
Comunicazione liquidazioni IVA 4° trimestre 2018	28.02.2019	
Comunicazione liquidazioni IVA 1° trimestre 2019	31.05.2019	
Comunicazione liquidazioni IVA 2° trimestre 2019	16.09.2019	
Comunicazione liquidazioni IVA 3° trimestre 2019	02.12.2019	

Dichiarazione annuali	Data	Note
Invio telematico CU 2019	07.03.2019	Consegna al percettore entro il 31.03
Invio telematico modello IVA 2019	30.04.2019	
Invio telematico modello 730 2019	23.07.2019	
Invio telematico modello 770 2019	31.10.2019	
Invio telematico modello Redditi e IRAP	31.10.2019	

Scadenario 2019

Operazioni effettuate con l'estero	Intrastat (mensile o trimestrale)	Esterometro (sempre mensile)
Dicembre 2018	25.01.2019	
Quarto trimestre 2018	25.01.2019	
Gennaio	25.02.2019	28.02.2019
Febbraio	25.03.2019	01.04.2019
Marzo	26.04.2019	30.04.2019
Primo trimestre	26.04.2019	
Aprile	27.05.2019	31.05.2019
Maggio	25.06.2019	01.07.2019
Giugno	25.07.2019	31.07.2019
Secondo trimestre	25.07.2019	
Luglio	26.08.2019	02.09.2019
Agosto	25.09.2019	30.09.2019
Settembre	25.10.2019	31.10.2019
Terzo trimestre	25.10.2019	
Ottobre	25.11.2019	02.12.2019
Novembre	27.12.2019	31.12.2019

Scadenario 2019

Comunicazioni e versamenti vari	Data	Note
Comunicazione spese Sistema Tessera Sanitaria	31.01.2019	Medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, ottici,...
Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR	18.02.2019	Solo per soggetti con dipendenti
Comunicazione dati per 730 precompilato	28.02.2019	Amministratori condominio
Istanza INPS regime agevolato contributi	28.02.2019	Forfettari
Versamento tassa annuale libri sociali	18.03.2019	
Versamento imposta di bollo virtuale	30.04.2019	
Stralcio cartelle	30.04.2019	Soggetti con ISEE < 20.000
Rottamazione cartelle	30.04.2019	
«Pace fiscale»	31.05.2019	
Comunicazione dati reddituali per casse professionali	Da luglio a dicembre	Professionisti iscritti ad albi professionali
Versamento acconto imposta sostitutiva rivalutazione TFR	16.12.2019	

In rosso gli adempimenti di nuova introduzione rispetto agli anni precedenti.


«Nuovo» regime forfettario

UNA SOLA CONDIZIONE DI ACCESSO

Ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) non superiori ad **euro 65.000**, nell'anno antecedente l'ingresso al regime forfettario.

CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Partecipazione in snc, ass. professionali, imprese familiari o controllo di srl che svolgono attività riconducibili a quelle dell'imprenditore/professionista.
2. Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di attuali o precedenti (ultimi 2 anni) datori di lavoro o di soggetti a questi riconducibili.



«Nuovo» regime forfettario

Settore di attività	Codice attività Ateco	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	10 – 11	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	41 – 42 – 43 – 68	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	55 – 56	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88	78%
Altre attività economiche		67%

«Nuovo» regime forfettario

	Geometra con compensi per euro 60.000	Agente di commercio con provvigioni per euro 20.000	Ambulante di prodotti alimentari con ricavi per euro 50.000	Medico con compensi per euro 150.000 (anno prec. euro 60.000)
Ricavi o compensi	60.000	20.000	50.000	150.000
x Coefficiente di redditività	78%	62%	40%	78%
= Reddito forfettizzato	46.800	12.400	20.000	117.000
- Contributi versati (ipotesi)	6.500	3.800	4.500	8.000
= Reddito imponibile	40.300	8.600	15.500,00	109.000
x Aliquota	15%	15%	15%	15%
= Imposte da pagare	6.045	1.290	2.325	16.350



Indipendentemente dalla presenza di altri redditi (no cumulo)

Regime ordinario
dall'anno
successivo

Possibilità, per gli iscritti alle gestioni commercianti e artigiani dell'INPS, di versare i **contributi ridotti del 35%** (effetto su anni accreditati per pensione).

«Nuovo» regime forfettario

Le fatture emesse dai contribuenti forfettari **non devono riportare l'IVA** addebitata ai clienti, **né esporre alcuna ritenuta d'acconto**.

Dovrà essere indicata in fattura la seguente dicitura: «Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e s.m.i. – regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 della suddetta legge».

Sulle fatture emesse di importo superiore ad euro 77,47 deve essere apposta una **marca da bollo da euro 2,00** con data uguale o antecedente a quella della fattura. Il numero identificativo della marca da bollo deve essere riportato sulla copia della fattura conservata dal forfettario che l'ha emessa.

Nel caso in cui il contribuente forfettario dovesse effettuare pagamenti a favore di **professionisti**, dovrà chiedere a quest'ultimo di **non evidenziare in fattura alcuna ritenuta**.

All'ingresso nel regime, si dovrà **riversare parte dell'IVA** detratta su beni strumentali e merci in giacenza acquistati mentre si applicava il regime ordinario (scadenza 16.03.2019).

«Nuovo» regime forfettario

I contribuenti forfettari sono **esonerati dall'emissione di fatture elettroniche**.

Per le fatture di acquisto, il contribuente forfettario è equiparato al privato e può quindi chiedere **copia cartacea** della fattura.

Tuttavia, se il fornitore emette fattura elettronica indicando la pec o il codice destinatario del cliente forfettario, quest'ultimo è obbligato alla **conservazione sostitutiva** elettronica.



È necessario che i contribuenti forfettari attivino il servizio di conservazione sostitutiva tramite Agyo o il portale dell'Agenzia delle Entrate.

Perché richiedere le fatture di acquisto?

Tenere monitorata la convenienza del regime forfettario.

Possibile richiesta di dati in sede di dichiarazione dei redditi.

Convenienza del forfettario



Presenza di **altri redditi** (non riconducibili all'attività con partita IVA).

Attività svolta nei confronti di **privati** (IVA sulle vendite pagata dal cliente e non versata all'erario).

Attività di **nuova** apertura.

Attività soggetta ad **IRAP**.



Presenza di **detrazioni** IRPEF elevate.

Costi elevati (superiori a quelli riconosciuti dalla percentuale di redditività).

Necessità di acquistare **beni strumentali**.

Flat tax 20%

A decorrere **dal 2020**, è prevista la possibilità di applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei **metodi ordinari** (ricavi meno costi **effettivi**), un'**imposta sostitutiva** di IRPEF, addizionali ed IRAP del **20%**.

Possono accedere a tale regime coloro che, **nell'anno precedente**, hanno conseguito **ricavi** o percepito compensi compresi **tra euro 65.001 ed euro 100.000**.

I contribuenti che applicano il regime «flat tax» sono:

1. esonerati dall'applicazione dell'IVA (vedi regime forfettario);
2. esonerati dall'esposizione delle ritenute d'acconto sulle proprie fatture emesse (vedi regime forfettario);
3. esonerati dall'applicazione delle ritenute d'acconto ai propri fornitori professionisti (vedi regime forfettario);
4. obbligati all'emissione e ricezione di fatture elettroniche.

Perdite d'impresa

Soggetto	Com'è	Come sarà
Professionista	Le perdite sono compensabili con altri redditi dello stesso periodo d'imposta. Non è consentito il riporto in anni successivi.	Le perdite sono compensabili con altri redditi dello stesso periodo d'imposta. Non è consentito il riporto in anni successivi (NESSUNA MODIFICA).
Imprenditore in contabilità semplificata	Le perdite sono compensabili con altri redditi dello stesso periodo d'imposta. Non è consentito il riporto in anni successivi.	Le perdite sono riportabili illimitatamente nel tempo in misura non superiore all'80% del reddito futuro conseguito.
Imprenditore in contabilità ordinaria	Le perdite sono riportabili per 5 anni da quello in cui sono conseguite.	Le perdite sono riportabili illimitatamente nel tempo in misura non superiore all'80% del reddito futuro conseguito.
Società di capitali (soggetti IRES)	Le perdite sono riportabili illimitatamente nel tempo in misura non superiore all'80% del reddito futuro conseguito.	Le perdite sono riportabili illimitatamente nel tempo in misura non superiore all'80% del reddito futuro conseguito (NESSUNA MODIFICA).

È previsto un regime transitorio per le perdite registrate negli anni **2017**, 2018 e 2019.

Maxi ammortamento

La Legge di Bilancio 2019 **non prevede la proroga del maxi ammortamento** (maggiorazione del 30% delle quote di ammortamento relative a beni nuovi acquistati fino al 31 dicembre 2018).

CASO PARTICOLARE

Il bonus risulta comunque applicabile agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2019, a condizione che, entro il 31 dicembre 2018, sia stato accettato l'ordine di acquisto e pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Iper ammortamento

La Legge di Bilancio 2019 conferma la **proroga** fino al 31 dicembre 2019 **dell'iper ammortamento** (maggiorazione del costo di acquisto dei **beni strumentali tecnologici** nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia).

Investimenti agevolati	L'elenco dei beni agevolabili è contenuto nella tabella A allegata alla Legge di Bilancio 2017. Trattasi di investimenti ad alto contenuto tecnologico o digitale. (es. macchine industriali controllate da sistemi computerizzati o gestite tramite sensori, con controllo CNC o PLC, interconnesse e automatizzate).
Beneficio	Maggiorazione , simile al maxi ammortamento, del costo di acquisto dei: <ul style="list-style-type: none">- fino ad euro 2,5 mln: + 170%;- da euro 2,5 mln ad euro 10 mln: + 100%;- da euro 10 mln ad euro 20 mln: + 50%;- oltre euro 20 mln: nessuna agevolazione.
Adempimenti	Per gli investimenti di importo superiore ad euro 500.000 è necessaria una perizia tecnica giurata .
Esclusioni	Fabbricati e costruzioni; beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%; altre specifiche esclusioni; non dismissione del bene.

Cedolare secca

È prevista l'introduzione di una **cedolare secca del 21%** sui **contratti di locazione commerciale stipulati nel 2019** relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (**negozi e botteghe**) di superficie fino a 600 mq.

Condizioni

Opzione comunicata dal proprietario all'inquilino.

Il proprietario deve essere una persona fisica che possiede l'immobile a titolo privato.

Conseguenze

Tassazione fissa al 21% del canone percepito.

Mancato pagamento dell'imposta di bollo e di registro, fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto.

ESCLUSIONE

La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se, al 15 ottobre 2018, «risulta in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Bonus risparmio energetico

Sono **prorogate al 31 dicembre 2019** le detrazioni:

del 65% per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

tra cui sono ricomprese anche:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l'efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l'intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
- sostituzione di impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi;
- acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

del 50% per le seguenti spese:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentate da biomasse;
- sostituzione di impianti con caldaie a condensazione con efficienza di classe A.

Bonus ristrutturazioni e mobili

Sono prorogate al **31 dicembre 2019** le detrazioni:

del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio
fino ad un massimo di euro 96.000,00.

del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
destinati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio e fino ad un massimo di euro 10.000,00 per unità abitativa ristrutturata. Gli elettrodomestici devono rientrare nella categoria A+ (A per i forni).
Per poter fruire della detrazione per spese sostenute nel 2019, i lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dopo il 1 gennaio 2018.

Per gli interventi di ristrutturazione terminati dopo il 31 dicembre 2017, è necessaria la comunicazione all'ENEA (entro 90 giorni dalla fine lavori o comunque entro il 19 febbraio 2019).

Vedi circolare del 19 dicembre 2018 (www.sentatimanini.com)

Pace fiscale

Il decreto fiscale ha introdotto una serie di disposizioni, note come «pace fiscale», dirette a consentire una **definizione agevolata** delle pendenze fiscali di varia natura.



Stralcio mini-ruoli

Senza necessità di presentare alcuna domanda, sono automaticamente stralciati tutti i ruoli di **importo inferiore ad euro 1.000** affidati all'Agente della Riscossione **tra il 2000 e il 2010**.

Studio Sentati & Manini Commercialisti – Società tra professionisti S.r.l.

Studio Sentati & Manini Commercialisti – Società tra professionisti S.r.l.

Studio Sentati & Manini Commercialisti – Società tra professionisti S.r.l.

Rottamazione-ter

Viene rinnovata la possibilità di rottamare i ruoli affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2017, senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora (pagamento integrale del solo tributo e dell'aggio di riscossione).

Il soggetto interessato deve presentare **domanda entro il 30 aprile 2019**.
Il **pagamento** è previsto fino ad un massimo di **10** rate **dal 31.07.2019 al 30.11.2023**.

Possibilità di presentare domanda anche per chi era **decaduto** da precedenti rottamazioni.

Stralcio cartelle

A favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2017 derivanti:

- dall'**omesso versamento** di imposte risultanti da dichiarazioni annuali;
- dall'**omesso versamento** di contributi previdenziali.

La situazione di grave difficoltà economica sussiste nel caso in cui l'**ISEE del nucleo familiare non è superiore ad euro 20.000.**

Il soggetto interessato deve presentare **domanda entro il 30 aprile 2019.**
Il **pagamento** è previsto fino ad un massimo di 5 rate **dal 30.11.2019 al 31.07.2021.**


Valore ISEE	Importi dovuti
Fino a 8.500	16% dell'imposta (no sanzioni e interessi di mora) + aggio
Tra 8.500 e 12.500	20% dell'imposta (no sanzioni e interessi di mora) + aggio
Oltre 12.500	35% dell'imposta (no sanzioni e interessi di mora) + aggio

Interessi legali

Per l'anno 2019 è previsto l'aumento del **tasso di interesse legale** allo **0,80%**.

Sono compresi nell'aumento gli interessi dovuti all'amministrazione finanziaria per pagamenti tardivi. Pertanto **aumenterà il costo di ravvedimenti** e pagamenti eseguiti in ritardo.

Andamento storico del tasso d'interesse legale



Altre novità

È previsto l'aumento dal **20% al 40%** della deducibilità dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo dell'**IMU** relativa agli immobili strumentali.

È prevista l'introduzione di una **cedolare secca del 15%** dei compensi derivanti dall'attività di **lezioni private** e ripetizioni da parte di docenti titolari di cattedre in scuole di ogni ordine e grado.

È prevista la **proroga del bonus verde** (euro 5.000 per giardini e impianti di irrigazione).

È previsto l'aumento del **bonus asili nido** da euro 1.000 ad euro **1.500** fino al 2021.


Sono abrogati **ACE**, **IRI** e credito d'imposta **IRAP** (10% per imprese senza dipendenti).

Dal 2020 è previsto l'invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (registratore di cassa elettronico).

Fatture elettroniche e STS

Per il **2019**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fatture elettroniche per le operazioni i cui dati sono da inviare al STS.**

**Il cliente si oppone
all'invio al STS**



**Nemmeno in questo
caso può essere
emessa fattura
elettronica**

L'obbligo di emissione della **fattura elettronica** permane **per le operazioni diverse** da quelle sopra citate (es. vendita di bene strumentale, compensi direzione sanitaria).

Le **fatture di acquisto** saranno comunque ricevute esclusivamente in **formato elettronico.**

Fatture elettroniche e L. 398

I soggetti che applicano il regime speciale di cui alla Legge 398/1991 (associazioni culturali, associazioni sportive dilettantistiche):

Se hanno conseguito, nel periodo d'imposta precedente, **proventi** da attività commerciali per un importo **non superiore ad euro 65.000**, sono **esonerati** dall'obbligo di **fatturazione elettronica**.


Diversamente, assicurano che la **fattura elettronica** sia **emessa**, per loro conto, dal cessionario o **committente**.

Nulla vieta che l'associazione emetta **autonomamente** una fattura elettronica per le proprie operazioni commerciali, esponendo l'IVA nel documento.

Emissione della fattura

Vi sono situazioni in cui è possibile che una fattura o una nota di credito sia emessa dal cliente in nome e per conto del fornitore (es. autotrasportatore, associazione ex L. 398/1991).

D: Come fa lo Sdl a controllare che chi emette le fatture per conto di terzi sia stato autorizzato dal cedente o prestatore?



AdE risponde: lo Sdl interscambio non effettua tale tipo di controllo...


Allo stato attuale, non è nemmeno previsto che lo Sdl invii al fornitore la fattura emessa dal suo cliente.
PRESTARE COMUNQUE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLE FATTURE PRESENTI SU AGYO/FATTURE IN CLOUD E AVVISARE, SE DEL CASO, LO STUDIO.

Data della fattura elettronica

A regime, la fattura dovrà essere emessa **entro 10 giorni** dall'effettuazione dell'operazione.

Operazione	Momento di effettuazione
Vendita di beni mobili	Giorno di consegna o spedizione
Vendita di beni immobili	Giorno della stipula dell'atto notarile
Prestazioni di servizi	Pagamento del corrispettivo
Tutte le precedenti	Se, anteriormente agli eventi sopra indicati, viene emessa fattura o viene pagato, anche in parte, il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata all'emissione della fattura o al pagamento del corrispettivo.

Operazione effettuata
il 28 gennaio



Fattura emessa entro
il 7 febbraio,
indicando come data
fattura il 28 gennaio

**L'Agenzia non si è ancora espressa sulla
necessità di rispettare la progressività
della numerazione**

Operazioni con l'estero

Operazione	Cosa fare	Esterometro	Intrastat
Acquisti dall'estero (anche UE)	Si riceve fattura cartacea, dato che il soggetto estero non è obbligato alla fatturazione elettronica.	Sempre obbligatorio.	Obbligatorio per acquisti di beni superiori ad euro 200.000 o di servizi superiori ad euro 100.000 (soglie trimestrali).
Vendite all'estero (anche UE)	Si emette fattura elettronica, indicando quale codice destinatario XXXXXXX. (7 X)	Obbligatorio per quelle operazioni con l'estero, per le quali non viene indicato il codice destinatario XXXXXXX.	Sempre obbligatorio.


I TERMINI DI INVIO DELL'ESTEROMETRO E DELL'INTRASTAT HANNO PERIODICITÀ DIVERSA DALLA LIQUIDAZIONE IVA.

Si raccomanda di **emettere tempestivamente** tutte le fatture verso l'estero, senza beneficiare della moratoria per l'introduzione della fatturazione elettronica. Medesimo discorso vale per le fatture cartacee di acquisto, che dovranno essere consegnate mensilmente allo Studio.

Altri problemi di emissione

Fatture in Cloud: è possibile creare nuove tipologie di aliquota IVA. Se si tratta di un'**aliquota pari a 0%** (es. causa particolare di esenzione), prestare la massima attenzione (**contattare lo Studio**) per la corretta compilazione del **campo «natura»**.

Trasmissione tramite Agyo del **file XML generato con il proprio gestionale**: in seguito a un recente aggiornamento non è più presente il collegamento che consentiva tale funzione. Cliccare su **«versione precedente»** per ritrovare la possibilità di invio.



Altri problemi di emissione

Creazione di fatture con Agyo: la possibilità di inserire marca da bollo, cassa previdenziale, riferimenti al DdT o documenti allegati, è prevista nel menu che si apre **clickando su +**.

Fattura Smart 1 Compila 2 Riepilogo

ⓘ Imposta mittente ✎

Nessun mittente impostato

ⓘ Imposta destinatario

Nessun destinatario impostato

- Dati bollo
- Dati cassa previdenziale
- Dati trasporto
- Riferimenti altri documenti
- Fattura principale
- Dati ritenuta d'acconto
- Allegati


Conferma

+

HELP

Dati fattura

Tipo di documento: _____ Data: _____ Numero fattura: _____



Consegna della fattura


Nella prima di fase di emissione delle fatture elettroniche, si sono verificati alcuni casi per cui, pur in presenza di fatture regolarmente compilate, lo SdI non è stato in grado di recapitare il documento al destinatario.

La fattura viene correttamente inviata e si considera **regolarmente emessa**, ma il **destinatario non la riceve** sulla propria piattaforma (viene «depositata» nel cassetto fiscale). Il destinatario potrebbe restare ignaro dell'avvenuta emissione.

Agyo segnala tale situazione, nell'elenco delle fatture inviate, indicando che la fattura è «emessa, ma depositata nel cassetto fiscale».

Fatture in Cloud non fornisce tale indicazione.

Come comportarsi?



Indipendentemente dal messaggio di errore, è sempre opportuno inviare sempre al proprio cliente la fattura cartacea (o in formato pdf tramite mail ordinaria) per segnalare l'emissione.

Detrazione IVA


Da un punto di vista temporale, per detrarre l'IVA in un determinato mese o trimestre, devono verificarsi due condizioni.	L'operazione deve essere stata effettuata nel mese o trimestre.	
	Si è in possesso del documento (fattura elettronica) comprovante l'acquisto.	In linea generale, entro il termine per la liquidazione dell'IVA.
		Per le operazioni del mese di dicembre o del quarto trimestre, entro il 31 dicembre.

Esempi	Mese di detrazione
Fattura del 31 gennaio, ricevuta il 5 febbraio	Gennaio
Fattura del 31 gennaio, ricevuta il 17 febbraio	Febbraio
Fattura del 2 gennaio, emessa il 10 maggio, ricevuta il 15 maggio	Aprile (???); Maggio
Fattura datata 31 dicembre, ricevuta il 1 gennaio	Gennaio

Vale già per dicembre 2018

Acquisto di carburanti

D: La mancata emissione della fattura elettronica (nel caso di impianto distribuzione carburanti: pagamento effettuato con carta di credito, richiesta fattura, ma l'esercente non la emette perché assente al momento o perché non attrezzato telematicamente) può essere sanata con l'emissione di un'autofattura fatta dal contribuente?



AdE risponde: valgono le disposizioni dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 (AUTOFATTURA DENUNCIA).

Sollecitare la fattura al gestore

Dati dell'acquirente

Dato indicato in fattura	Conseguenze
Sia partita IVA che codice fiscale	L'operazione si considera effettuata dall'acquirente nell'ambito della propria attività d'impresa o professionale.
Solo partita IVA	L'operazione si considera effettuata dall'acquirente nell'ambito della propria attività d'impresa o professionale.
Solo codice fiscale	L'operazione si considera effettuata dall'acquirente nell'ambito della propria sfera personale (o istituzionale per le associazioni) .




Conseguenze su deducibilità del costo e detraibilità dell'IVA



Fattura messa a disposizione nel cassetto fiscale solo nel secondo semestre 2019

Fattura cointestata



La fattura elettronica viene intestata ad uno dei clienti e in un campo a descrizione libera viene inserito il codice fiscale dell'altro.

Imposta di bollo

Per fatture con importi non soggetti ad IVA superiori ad euro 77,47, è necessaria l'applicazione di una marca da bollo da euro 2,00.

L'importo di euro 77,47 va verificato con riferimento a spese anticipate (escluse art. 15), operazioni esenti (art. 10), operazioni fuori campo IVA, esportazioni e operazioni assimilate (es. dichiarazione d'intento), operazioni effettuate da minimi e forfettari.

Soggetto	Come fare	Versamento
Emittente fatture cartacee (forfettario, invio STS).	Emette e stampa la fattura, applica la marca da bollo cartacea e riporta sulla copia del documento il codice identificativo della marca da bollo. Se il bollo è addebitato al cliente, è sufficiente inserire una riga di addebito in fattura (escluso art. 15).	Acquisto della marca da bollo presso la tabaccheria .
Emittente fatture elettroniche con Fatture in Cloud	Nel menu «opzioni avanzate», selezionare «includi marca da bollo a tuo carico»; se il bollo è addebitato al cliente, aggiungere anche «+ bollo a carico a cliente» sotto la descrizione degli articoli.	L'imposta dovuta per i bolli acquistati è calcolata dall'Agenzia delle Entrate al termine di ogni trimestre e deve essere versata entro il 20 del primo mese successivo (per le fatture emesse nel primo trimestre 2019, entro il 20 aprile 2019).
Emittente fatture elettroniche con Agyo	Nella sezione «bolli fattura» selezionare «bollo virtuale: SI» ed importo 2,00. Se il bollo è addebitato al cliente, occorre aggiungere una «riga fattura» con descrizione «imposta di bollo», importo 2,00 e «natura esenzione: escluse art. 15 (N1)»	

Scadenario 2019 - Bollo

Versamento imposta di bollo	Data	Note
Imposta di bollo su fatture elettroniche Primo trimestre 2019	20.04.2019	
Versamento imposta di bollo virtuale	30.04.2019	Su documenti archiviati digitalmente nel corso del 2018.
Imposta di bollo su fatture elettroniche Secondo trimestre 2019	20.07.2019	
Imposta di bollo su fatture elettroniche Terzo trimestre 2019	20.10.2019	